

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 05 del 14/07/2015

Ai Produttori Interessati

Ai Centri Autorizzati di assistenza Agricola (C.A.A)

Alla Regione Calabria
Dipartimento Risorse Agricole e Agroalimentari
Via E. Molè
88100 – CATANZARO

E p.c. Autorità di Gestione PSR 2007/2013
Via E. Molè
88100 – CATANZARO

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 – ROMA

Sin S.p.a.
Via Salandra, 13
00187 - ROMA

Oggetto: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELL'ERRORE PALESE, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2009 E DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2011

Normativa di riferimento

- Reg. Ue n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. Ue n. 1306/2013 del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, n. 165/1994, n. 2799/1998, n. 814/2000, n. 1290/2005 e n. 485/2008;
- Reg. Ue n. 1310/2013 del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(Fear), e di modifica del reg. Ue n. 1305/2013, del reg. Ue n. 73/2009, e i regolamenti (Ue) n.ri 1307/2013, 1306/2013 e 1308/2013.

- Reg. di esecuzione UE n. 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Documento di lavoro AGR 49533/2002 della Direzione generale Agricoltura della Commissione Europea: Errore palese ai sensi dell'art. 12 del reg. (CE) 2419/2001;
- Circolare ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali - Reg. (CE) 1257/99 e reg. CEE 2078/92 - Domande pagamenti agro-ambientali (misura 214) - Domande di indennità compensativa (misura 211) Correzioni di errori palesi ai sensi dell'art. 4. par. 3. del reg. (CE) 1975/2006;
- Nota interpretativa del 15 febbraio 2011 n. 2011-09 della DG AGRI della Commissione Europea avente ad oggetto «Correzione degli errori palesi»;
- Circolare AGEA del 7 settembre 2012 prof. ACIU. 2012.366 avente ad oggetto: «Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese».
- Nota Ares 2068252 del 18/05/2015 relativo all' Audit DG AGRI RD2 2015 002 IT riguardante l'Asse 2 del Programma di sviluppo rurale della Regione Calabria. Verifica di conformità Misure 211-212 "Svantaggi Naturali" e 214 "Agroambiente" e l'articolo 68 del regolamento n. 73/2009.
- Istruzioni Operative Agea n. 21, trasmesse con prot. n. 476/ UM.2015 del 23/03/2015 recanti: Riforma della politica agricola comune. Reg. CE 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell' ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2015 e recepite nella circolare Arcea n. 3 del 3/04/2015.

La normativa comunitaria ha definito alcune modalità ordinarie di correzione degli errori inseriti nelle domande di aiuto/pagamento.

Tali modalità sono rappresentate dalle domande di modifica ai sensi degli articolo 14, 25 e 73 del Regolamento (CE) n. 1122/2009.

In termini generali gli errori si possono classificare come segue:

- errori che comportano un calcolo dell'aiuto diverso (superiore o inferiore) da quello effettivamente spettante al beneficiario;
- errori che non comportano un calcolo differente, bensì una dichiarazione di dati accessori della domanda non corrispondente al vero (dati di monitoraggio, estremi di pagamento, anagrafica del beneficiario, finalità della domanda, estremi catastali non aggiornati, ecc.).

Mentre per gli errori del secondo tipo è sempre consentita l'integrazione, anche in fase istruttoria, senza che siano previste riduzioni ed esclusioni, per gli errori del primo tipo la modifica alla domanda in istruttoria comporta di regola il ricalcolo secondo i criteri che limitano il pagamento al massimale dell'importo richiesto e/o applicano il sistema di riduzioni ed esclusioni per difformità di superficie previsto dai regolamenti.

In alcune situazioni, per espressa disposizione normativa, può essere evitata l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni. Sono questi casi di errore palese che, se riconosciuto come tale dall'autorità competente, dà luogo ad un semplice ricalcolo della domanda, escludendo l'applicazione delle penalità.

La possibilità di riconoscere e correggere gli errori palesi è prevista dalla normativa comunitaria:

- art. 3 paragrafo 4 del Reg. 65/2011 che testualmente recita “le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti”;

- art. 21 Reg. 1112/2009 che testualmente recita “Fatti salvi gli articoli da 11 a 20, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall’ autorità competente”;

- art. 59 Reg. UE 1306/2013 che prevede “Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall’ autorità competente”;

- art. 4 del reg. UE di esecuzione n. 809/2014 recante “Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’ autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede”;

sia per la Domanda Unica sia per il Piano di Sviluppo Rurale, per come previsto dall’ art. 59 reg. 1306/2013 e dal Titolo VI in materia di Gestione, Controllo e Pubblicità del reg. UE 1305/2013, poi modificati dal Reg. UE n. 1310 del 17/12/2013.

Le procedure descritte nel presente documento tengono conto dei documenti di lavoro elaborati a livellonazionale e comunitario in materia di errore palese sopra già indicati.

Criteri generali

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono quindi essere sempre valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e di conseguenza correggibili. In sostanza non è sufficiente la sola presenza di un errore materiale (condizione comunque necessaria) commesso in fase di compilazione della domanda, ma gioca un ruolo determinante la valutazione del contesto logico temporale in cui si verifica.

Per il riconoscimento dell’ errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l’ onere di dimostrare che si tratta di un errore palese grava in primo luogo sull’ agricoltore, anche considerando che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, se ne assume la piena responsabilità, validando le informazioni inserite. È di fondamentale importanza che il contenuto dell’ errore sia oggettivamente rilevabile dal confronto tra i dati dichiarativi forniti dal beneficiario nel contesto complessivo della domanda.

Fermo restando quanto definito nei documenti richiamati in premessa ed in relazione sia alle caratteristiche dell’ errore palese, sia al fatto che tale valutazione ricade nelle competenze di ARCEA e dei soggetti delegati dalla ARCEA alla gestione delle misure del PSR (Dipartimento Agricoltura e risorse agro-alimentari, CAA.), si ritiene necessaria la stesura delle presenti linee guida, che devono essere utilizzate come riferimento nella valutazione degli errori palesi.

Il riconoscimento di errore palese è la conseguenza di un’ analisi che prevede la verifica della presenza di una molteplicità di fattori che concorrono alla determinazione della situazione per la quale viene richiesto il riconoscimento di errore palese.

I criteri generali cui attenersi sono:

a) Temporalità: a tale fine è necessario distinguere tra:

- Misure a superficie:

il limite temporale coincide con il momento del controllo amministrativo e comunque non può superare il primo pagamento a favore dell'impresa agricola, fatte salve tutte le comunicazioni eventualmente già inviate dalla Amministrazione al beneficiario o al CA Amandatario.

- Misure strutturali:

(alle quali non si applicano le possibilità di correzione della domanda previste dall'art. 21 regolamento (CE) 1122/2009) gli errori palesi sanabili possono essere comunicati con comunicazione al Responsabile di Misura entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda di aiuto presso il dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, per come previsto dalle "Disposizioni procedurali" per il trattamento e la gestione delle domande di aiuto e di pagamento per le misure PSR Calabria.

Al di fuori di tali limiti temporali, la possibilità di riconoscimento di errore palese non può essere effettuata in accoglimento di una richiesta di parte, ma solo in base alla ordinaria attività di istruttoria/controllo da parte dell' Arcea e/o dell' Organismo Delegato.

b) Procedurali: fermo restando il punto precedente, gli elementi di natura procedurale da considerare sono:

- procedura di premio/contributo applicata per la prima volta: in questa situazione, per le novità normative e procedurali eventualmente verranno introdotte, esiste una maggior possibilità di incorrere in errori di compilazione delle domande di adesione da parte dei beneficiari. Al contrario una procedura consolidata non giustifica l' automatico riconoscimento dell' errore palese;
- problemi di natura informatica (a titolo esemplificativo: errata digitazione del codice Iban; non corretta individuazione, in una domanda di pagamento, dell' azione/intervento su cui è richiesto l' aiuto, quando l' azione/intervento corretto risulta individuabile dal confronto con la domanda iniziale di aiuto; mancanza del flag di spunta di una superficie utilizzata compatibile con l' azione richiesta) che devono aver comportato un' errata compilazione della domanda;
- bandi, circolari o altre specifiche tecniche contenenti errori che possono aver tratto in inganno il richiedente;
- chiarimenti/interpretazioni della normativa avvenuti successivamente alla chiusura delle domande.

c) Tipologia di premio:

- linee di premio pluriennali soggette a conferma annuale: la mancata presentazione della domanda di conferma annuale non giustifica la presentazione fuori termine della domanda. In queste situazioni il riconoscimento dell' errore palese, se richiesto formalmente dal beneficiario consente di non recuperare le somme erogate negli anni precedenti in relazione alle superfici non riconfermate, a condizione che nell' anno successivo il richiedente riprenda a confermare integralmente l' impegno assunto.

Si precisa che la consistenza del premio richiesto/non richiesto in domanda non costituisce un elemento nell' analisi per il riconoscimento dell' errore palese.

Situazioni che possono rientrare nella definizione di errore palese:

Premesso che ogni errore palese può essere riconosciuto a seguito della valutazione effettuata in base a tutti gli elementi sopra richiamati, al fine di ottenere un'interpretazione il più uniforme possibile, si elencano una serie di situazioni che possono aiutare il funzionario nella decisione. Possono ritenersi "errori palesi" a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- errori di compilazione della domanda:

- Conto corrente errato
- Informazioni mancanti
- Campi non compilati

- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):

- Errore/i di immissione dati;
- Incongruenze nelle dichiarazioni delle domande;
- Documenti elencati nella domanda e non allegati;
- Informazioni contraddittorie presenti in diverse sezioni della domanda;
- Informazioni contraddittorie tra domanda di aiuto e domanda di pagamento (in caso di impegni pluriennali);
- Modifica di informazioni contraddittorie rispetto a quanto trasmesso a sostegno della domanda;
- Particelle dichiarate per due tipi di utilizzo tra loro incompatibili;
- Particelle dichiarate con riferimenti catastali non aggiornati (dovuti a frazionamento/soppressione);
- A seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di particella nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione.
- Errore nell'indicazione dell'anno di impegno (es. misura 214- 6° anno di impegno), del numero identificativo della misura e/o dell'azione.

Situazioni che non possono rientrare nella definizione di errore palese:

- gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
- gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o alCAA mandatario (avvisi o segnalazioni SIAN,

verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, controlli di II° livello, ecc.);

- l'inserimento in domanda di superfici e/o capi a disposizione del beneficiario, non presenti nel fascicolo aziendale, oppure presenti nel fascicolo aziendale, ma non inseriti in domanda, nemmeno nel caso in cui fossero presenti nella domanda iniziale (nel caso di domande pluriennali);
- gli errori riscontrati e richiesti dopo l'erogazione del pagamento (anticipi, sal, saldi);
- gli errori relativi a campagne concluse;
- la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- nel caso di domande di aiuto, la mancata richiesta parziale o totale di contributo/premio relativamente ad alcune operazioni, azioni, tipologie di intervento o regimi di aiuto.

Chi riscontra l'errore palese:

Diversi sono i soggetti che possono proporre il riconoscimento dell'errore palese anche in momenti differenti dell'iter di una domanda d'aiuto o di pagamento. In particolare è possibile che conseguano da controlli incrociati svolti autonomamente, che vengano individuati dagli uffici istruttori del Dipartimento Agricoltura e risorse agro-alimentari della Regione Calabria, oppure che siano segnalati all'OD o all' ARCEA dai beneficiari e/o dai CAA delegati.

Procedura per il riconoscimento dell'errore palese:

Nel caso in cui l'errore non sia stato corretto secondo le procedure previste dal Reg. (CE) 1122/2009, è possibile per il beneficiario chiedere formalmente il riconoscimento dell'errore palese ad Arcea (per come descritto al punto 8.3 della circolare Arcea n. 3 del 3/04/2015 di recepimento delle Istruzioni Operative Agea n. 21 – prot. N. 476/UM.2015 del 23/03/2015). Per fare ciò è necessario presentare una richiesta specifica allegando una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione in cui e per cui è stato commesso l'errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede il riconoscimento del carattere di errore palese;
- copia cartacea dei documenti necessari ad una valutazione di merito;
- indicazione di numero telefonico e casella e-mail di colui che ha inoltrato la richiesta di riconoscimento dell'errore palese.

L' Arcea, in caso di domande di PSR, il Dipartimento Agricoltura e Risorse agro-alimentari della Regione Calabria valutano la ricevibilità della richiesta in base ai criteri sopra descritti e decidono se valutare l'errore come passibile di correzione, compilando un'apposita scheda correttiva di errori palesi, rilasciata dal sistema, contenente i seguenti elementi:

- Dati identificativi del beneficiario, dell'Autorità di Gestione e del Caa mandatario;
- Riepilogo degli interventi;
- Riattribuzione Interventi/Parcella;
- Dichiarazione di correttiva rilasciata dal beneficiario, debitamente sottoscritta;
- Attestazione del funzionario responsabile della correttiva, opportunamente sottoscritta;
- Tipologia di errori palesi valutati in fase di correttiva.

La procedura sopra richiamata si applica anche nel caso di errore palese richiesto ad Arcea direttamente dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agro-alimentari della Regione Calabria nell'ambito della propria attività istruttoria.

L'Arcea tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

La modifica sarà istruita dal funzionario Arcea e, nel caso di non riconoscimento dell'"errore palese", tale modifica non determinerà variazioni sul dichiarato originario, restando valida per quest'ultimo l'ultima dichiarazione presentata dall'azienda.


La Commissione raccomanda una particolare attenzione nella valutazione delle richieste di modifica dichiarate quale "errore palese" soprattutto nei seguenti casi:

- a) Aziende estratte per il controllo di ammissibilità;
- b) Aziende che hanno già percepito un'erogazione sulle richieste in domanda (elemento della conoscenza degli esiti del controllo tecnico- amministrativo);
- c) Aziende che presentano dichiarazioni di modifica con notevole ritardo rispetto alla presentazione della domanda di aiuto. In tal caso la Commissione sottolinea l'importanza che i controlli istruttori posti in essere possano consentire di valutare con esattezza la situazione alla data della presentazione della domanda rispetto a quanto sostenuto al momento della dichiarazione di variazione, altrimenti non è possibile configurare il caso di "errore palese".

Questo documento si intende quale primo indirizzo procedurale ai fini di ottemperare a quanto richiesto dalla Commissione Europea, che verrà progressivamente aggiornato sulla base di ulteriori casistiche riscontrate nelle fasi istruttorie a venire.



Il Direttore Arcea
Dott. Matrizi Nicola

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matrizi Nicola", written over the printed name.